Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Mercoledì, 8 luglio 1931 - ANNO IX** **Numero 155**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti, in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 15.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

ERRATA-CORRIGE

Il n. 216-*bis*, assegnato al capitolo successivo al cap. n. 254-*bis*, della tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1931 (pag. 3159), va rettificato nel n. 261-*bis*, come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il Concorso e Mostra nazionale dell'alimentazione in Mantova.

Con decreto 14 giugno 1931-IX, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 164, il Consiglio provinciale dell'economia, la Federazione provinciale fascista e la Cattedra ambulante di agricoltura di Mantova, sono stati autorizzati a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il Concorso e Mostra nazionale dell'alimentazione, che dovranno aver luogo a Mantova dal 20 settembre all'11 ottobre 1931-IX.

(5446)

Autorizzazione a promuovere in Venezia la XXII Mostra dell'Opera Bevilacqua La Masa e la II Mostra d'arte del Veneto.

Con decreto 15 giugno 1931-IX, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 142, il Sindacato regionale fascista belle arti del Veneto è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra d'arte del Sindacato stesso e la XXII Mostra dell'Opera Bevilacqua La Masa, che avranno luogo a Venezia nei mesi di luglio, agosto e settembre 1931-IX.

(5447)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1135.**

LEGGE 8 giugno 1931, n. **836.**

Estensione alla Milizia della strada del trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È esteso agli appartenenti alla Milizia della strada il trattamento giuridico della Milizia nazionale forestale di cui

al regolamento in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

Art. 2.

Alle denominazioni dei gradi dei sottufficiali della Milizia della strada, attualmente in uso, sono, per analogia con la Milizia nazionale forestale, sostituite le seguenti:
« Vice brigadiere », in luogo di « Vice capo squadra »;
« Brigadiere », in luogo di « Capo squadra ».

Art. 3.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali saranno fatte con decreto Reale, secondo quanto è già stato stabilito nel decreto 26 novembre 1928, n. 2716.

Le nomine dei militi arruolati per il periodo di prova della durata di due anni, rimangono di diretta competenza del Comando della Milizia della strada.

Le nomine a milite effettivo e le promozioni a milite scelto ed ai vari gradi di sottufficiale, saranno fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando della Milizia della strada.

I primi due anni di servizio della Milizia della strada non sono computabili agli effetti dell'attribuzione dei premi di rafferma e degli aumenti periodici dovuti ai sottufficiali, militi scelti e militi.

Art. 4.

Le norme giuridiche di cui all'art. 1 saranno coordinate in apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1136.**

LEGGE 4 giugno 1931, n. 837.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune Provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1137.**

LEGGE 4 giugno 1931, n. 838.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'art. 3 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'art. 3 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1138.**

LEGGE 8 giugno 1931, n. 839.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1139**.

LEGGE 18 giugno 1931, n. **840**.

Accettazione e liquidazione dell'eredità della signora Emma Polacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È accettato il legato della eredità della signora Emma Polacco, disposto dal senatore Luigi Mangiagalli a favore dello Stato.

Art. 2.

La liquidazione dell'eredità, nell'interesse comune dei legatari, è affidata alla « Compagnia fiduciaria nazionale », con sede a Milano, che presterà gratuitamente la propria opera salvo il rimborso delle spese.

Per l'assistenza legale potrà essere richiesta l'Avvocatura dello Stato.

È esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale dello Stato nella liquidazione della eredità.

Art. 3.

Alla ripartizione fra i legatari del ricavato della liquidazione provvederà il Ministero delle finanze, che potrà assegnare sui rispettivi legati anche degli acconti, qualora lo stato della liquidazione lo consenta.

Art. 4.

Tutti gli atti riferentisi alla liquidazione della eredità od alla ripartizione dell'attivo, sia giudiziali che stragiudiziali, s'intendono fatti nell'interesse dello Stato legalitario e fruiscono delle conseguenti esenzioni tributarie.

Gli eredi Mangiagalli sono esonerati da ogni tributo dovuto dal senatore Mangiagalli in dipendenza della successione Emma Polacco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1140**.

LEGGE 18 giugno 1931, n. **856**.

Riordinamento delle disposizioni sul riparto di contributi sindacali obbligatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dall'ammontare delle somme riscosse per contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, deve essere annualmente prelevata una quota, pari al 28 per cento, da impiegare come segue:

a) il 15 per cento, in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, e del Patronato nazionale;

b) il 10 per cento, a favore dello Stato;

c) il 3 per cento, per costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esse stipulati.

Per i contributi sindacali obbligatori aventi carattere integrativo la quota complessiva da prelevarsi potrà essere, con decreto del Ministro per le corporazioni, ridotta alla misura del 18 per cento e ripartita per gli impieghi di cui sopra.

Quando il fondo di garanzia abbia, nel suo complesso, raggiunto un ammontare non inferiore a 65 milioni di lire, potrà disporsi, con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che sia ridotta la quota di cui alla lettera *c*), e sia di altrettanto aumentata la quota di cui alla lettera *a*), destinando l'importo dell'aumento a spese di assistenza di interesse nazionale.

Peraltro, qualora, in seguito ad eventuali pagamenti disposti l'ammontare del fondo di garanzia si riduca ad una cifra inferiore ai 65 milioni di lire, le disposizioni adottate in applicazione del precedente comma cesseranno di avere efficacia, fino a quando non sarà stato nuovamente raggiunto l'indicato ammontare.

Art. 2.

La misura e le modalità per l'erogazione delle somme destinate a spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, e l'assistenza di interesse nazionale, saranno fissate mediante decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle Confederazioni interessate, previ accordi con i Ministri competenti.

La misura dei contributi a favore delle Opere nazionali e del Patronato nazionale sarà fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle Confederazioni interessate.

Le somme da destinare alle spese ed ai contributi di cui ai commi precedenti, nonchè la quota a favore dello Stato, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno versate al conto corrente speciale del Ministero delle corporazioni presso la Regia sezione della Tesoreria provinciale di Roma.

Art. 3.

Le somme destinate a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 dovranno essere investite in titoli del debito pubblico vincolati. Potrà però eccezionalmente autorizzarsi, con decreto del Ministro per le corporazioni, l'investimento in immobili, anche essi soggetti a vincolo, di una parte delle somme stesse. Nel detto decreto sarà determinata la quota da investire in immobili, che non dovrà in nessun caso superare la metà dell'ammontare del fondo di garanzia.

Il Ministro per le corporazioni può consentire le operazioni eventualmente occorrenti per modificare, a norma e nei limiti del comma precedente, l'investimento del fondo di garanzia esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e potrà altresì disporre che una quota, non superiore al 20 per cento del fondo stesso, sia impiegata in spese di assistenza di interesse nazionale, purchè, per effetto di questo impiego, l'ammontare complessivo del fondo di garanzia, non si riduca a meno di L. 65.000.000.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ACERBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1141.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 giugno 1931, n. 841.

Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1426;

Visto il R. decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare, in relazione a riconosciuti bisogni, le autorizzazioni di spesa consentite per l'attuazione delle provvidenze stabilite con l'art. 11 del citato R. decreto-legge 3 agosto 1930 in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 10.000.000 in aggiunta a quelle di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e di cui ai Regi decreti-legge 24 ottobre 1930, n. 1426, e 14 febbraio 1931, n. 165, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

La suindicata somma di L. 10.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio 1931-32 le relative variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1142.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 850.

Nuova denominazione delle borgate di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il Governatore di Roma, in esecuzione della propria deliberazione in data 21 giugno 1930, chiede siano fissate ufficialmente le denominazioni delle borgate di Ostia, situate una sul mare e l'altra in prossimità del Castello, proponendo che alla prima sia attribuita la denominazione di « Ostia Lido » e alla seconda quella di « Ostia Antica »;

Veduto il parere espresso dal Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale delle antichità e belle arti — con nota 12 febbraio 1930, n. 1219;

Veduto il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, concernente l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle borgate Ostia, del Governatorato di Roma, situate una lungo la spiaggia del mare e l'altra in prossimità del Castello, sono attribuite rispettivamente le denominazioni di « Ostia Lido » e di « Ostia Antica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1143.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **851.**

Concessione di un contributo straordinario governativo di L. 400.000 a favore del comune di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore del comune di Forlì;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comune di Forlì è corrisposta, a carico dello Stato, la somma di L. 400.000 per una volta tanto, a titolo di concorso straordinario per la integrazione del rispettivo bilancio.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante stanziamento da effettuarsi, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1930-31.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 22. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1144.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1931, n. **869.**

Modificazione del regime doganale delle farine di frumento e di granturco bianco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di modificare il dazio per le farine di frumento e di granoturco bianco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, i dazi doganali di importazione stabiliti dalla tariffa generale alle voci n. 70 *a*) ed *e*), sono modificati come segue:

70 *a*) Farina di frumento, L. 92,90 per quintale;
70 *e*) Farina di granturco bianco, L. 92,90 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 34 — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931.

Nomina di due membri del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, e successive modificazioni, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radio-audizioni circolari;
Visto l'art. 3 del suddetto R. decreto-legge riguardante la costituzione presso il Ministero delle comunicazioni di un Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, col quale vengono portate modificazioni alla composizione del Comitato superiore suddetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni:

1° il comm. dott. Giovanni Dettori, commissario ministeriale della Federazione nazionale dell'industria del teatro, cinematografo ed affini, come designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in sostituzione dell'on. avv. Gino Pierantoni, che, come presidente della Corporazione dello spettacolo, fa parte di diritto del Comitato superiore medesimo;

2° il gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, come esperto in questioni di carattere amministrativo concernenti la radiotelegrafia e la radiotelefonia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 14 Ufficio Riscontro Poste, foglio n. 47. — VESPIGNANI.

(5448)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1931.

Modificazioni al decreto Ministeriale 30 giugno 1927 concernente le norme transitorie per l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 2 giugno 1927, n. 862;

Determina:

Art. 1.

Al primo paragrafo dell'art. 5 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti addì 17 agosto 1927, registro 2° Esteri, foglio 423, è aggiunto il seguente periodo:

« Il concorso previsto dal primo paragrafo del presente articolo sarà indetto per non più di due volte.

« La promozione a consigliere di legazione, nei limiti dei posti disponibili o che si rendano tali, avrà luogo di volta in volta dietro deliberazione della Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sulla base del merito comparativo fra tutti coloro che abbiano riportato nell'uno o nell'altro concorso od anche in entrambi l'idoneità ed i primi segretari di legazione di prima classe che a suo tempo hanno vinto il concorso, a norma dell'art. 3 della stessa legge. Nella valutazione del merito la Commissione di avanzamento terrà conto della graduatoria del concorso per la promozione al grado di consigliere e, nel caso che il candidato abbia preso parte a entrambi i concorsi, della graduatoria di quello di essi nel quale egli ha conseguito risultato migliore ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1931.

Tasse di registro, di successione ed ipotecarie - Accertamento valori - Norme per l'esecuzione della legge 12 giugno 1930, n. 742.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 a 7 della legge 12 giugno 1930, n. 742, relativa alla modificazione alle leggi sulle tasse di registro e successione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, a norma dei detti articoli, la valutazione dei fabbricati nei trasferimenti a titolo gratuito ed oneroso per atti tra vivi o per causa di morte, mediante applicazione di coefficienti e per valore non superiore a L. 200.000;

Visto l'art. 14 della legge anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse di registro, di successione ed ipotecarie nei trasferimenti a titolo gratuito ed oneroso, per atti tra vivi o per causa di morte, dei fabbricati iscritti in catasto saranno liquidate sul valore capitale risultante dall'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del reddito imponibile iscritto in catasto, sempre che il valore in tal modo accertato non risulti superiore a L. 200.000.

Quando il valore risultante dall'applicazione del coefficiente di valutazione dei fabbricati iscritti in catasto superi L. 200.000, la tassa sarà liquidata sui prezzi e corrispettivi risultanti dagli atti o denunzie o dalle dichiarazioni che i contribuenti debbono presentare a tenore di legge, salvo l'accertamento del maggior valore nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 33 a 41 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e dagli articoli 34 a 44 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, tenuto conto delle modificazioni di che agli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1930, n. 742.

Quest'ultimo procedimento è applicabile anche ai fabbricati non iscritti in catasto ed è da seguirsi per i fabbricati situati nelle nuove Provincie, qualunque ne sia il valore.

Art. 2.

Se il trasferimento di fabbricati per atto tra vivi riflette l'intero immobile deve essere dichiarato nell'atto o nella copia il relativo reddito imponibile iscritto in catasto assieme agli altri estremi catastali.

Se trattasi di trasferimenti parziali, riflettenti cioè quota o porzione di fabbricato, dovrà essere dichiarato nell'originale il reddito imponibile corrispondente.

Le stesse norme sono da seguirsi per i trasferimenti a causa di morte nelle denuncie di successione che comprendono fabbricati; quando per altro si tratti di trasferimenti parziali per successione dovrà essere denunciato anche l'intero imponibile dell'immobile.

Art. 3.

Per determinare se nei trasferimenti per causa di morte la valutazione di un fabbricato devoluto a più eredi debba farsi con l'applicazione del coefficiente di capitalizzazione ovvero col procedimento della stima giudiziale, si avrà riguardo al valore risultante dall'applicazione del detto coefficiente all'intero reddito del fabbricato, o alla parte di esso corrispondente ai diritti spettanti al defunto.

Art. 4.

Per la esecuzione delle disposizioni di cui al titolo I della legge 12 giugno 1930, n. 742, sono istituite Commissioni interprovinciali composte di cinque membri, di cui due, oltre il presidente, sono nominati dal Ministro per le finanze, uno dal Rettorato della provincia ed uno dal Sindacato provinciale fascista degli ingegneri della provincia in cui ha sede la Commissione.

Le Commissioni interprovinciali saranno istituite con decreto del Ministro per le finanze nelle provincie di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Udine, Venezia e Verona.

Ciascuna delle suindicate Commissioni ha giurisdizione anche nelle Provincie limitrofe, secondo la ripartizione fatta per i Compartimenti di ispezione superiore del demanio e delle tasse sugli affari giusta i decreti Ministeriali 22 giugno 1929 e 5 novembre 1930, salvo per la Commissione di Cagliari, che avrà giurisdizione anche nelle provincie di Sassari e di Nuoro, e per la Commissione di Udine che avrà giurisdizione soltanto per quella Provincia.

Art. 5.

La Commissione interprovinciale risiede nel capoluogo del Compartimento di ispezione presso l'Intendenza di finanza e quelle di Cagliari e di Udine presso l'Intendenza delle stesse città.

I componenti di essa restano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente presiederà il vice-presidente, designato dalla stessa Commissione fin dall'inizio delle proprie sedute.

Fanno parte della Commissione quattro membri supplenti che saranno nominati dalla stessa autorità e corpi e negli stessi modi e proporzione degli effettivi.

Qualora il Rettorato della provincia o il Sindacato provinciale fascista degli ingegneri della provincia in cui ha sede la Commissione non provvedano, entro un mese dal ricevimento dell'invito da parte della Direzione generale delle tasse sugli affari, alla nomina dei membri ad essi riservata dalla legge, provvederanno in loro vece rispettivamente il Prefetto del capoluogo del Compartimento e il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

Il personale occorrente per il servizio di segreteria sarà assegnato dall'intendente di finanza.

Art. 6.

Avvenuta la nomina dei commissari da parte del Rettorato e del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri od autorità sostituite, dovrà entro otto giorni esserne data partecipazione al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari).

La Direzione generale delle tasse sugli affari, dopo avvenuta la nomina del presidente e degli altri due membri deferita al Ministero, partecipa al presidente della Commissione la composizione di essa, con incarico di renderla pubblica mediante pubblicazione nei periodici delle Provincie.

Art. 7.

La Commissione interprovinciale ha duplice funzione: quella di natura tecnica e quella di natura giurisdizionale.

Art. 8.

Compilate a cura degli Uffici tecnici di finanza le tabelle dei coefficienti di valutazione di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1930, n. 742, verranno sottoposte all'esame della Commissione interprovinciale.

Le dette tabelle, con le osservazioni emerse dallo esame della Commissione interprovinciale, saranno poi comunicate da questa al Rettorato delle Provincie e agli Uffici tecnici di finanza di provenienza, che nel termine di giorni trenta dalla avuta comunicazione potranno presentare le loro osservazioni e proposte per eventuali modificazioni.

Le Commissioni interprovinciali nei trenta giorni successivi, raccolti gli atti, li trasmetteranno con le proposte definitive alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze.

Art. 9.

I coefficienti di capitalizzazione dei redditi imponibili inscritti in catasto devono essere stabiliti in misura tale da ottenere valori che non si discostino di oltre un ottavo dai valori venali in comune commercio dei fabbricati.

Di regola per l'esame delle tabelle relative le Commissioni interprovinciali dovranno anzitutto determinare il saggio ordinario d'investimento dei capitali in fabbricati, prendendo per base i contratti di compra-vendita e di affitto stipulati nella Provincia, le informazioni da assumersi presso i Consigli dell'economia, le Banche locali, le grandi Amministrazioni pubbliche e private, i notai, ed in generale tutti quei mezzi che possono dare norma attendibile in proposito.

Verificheranno quindi se coi coefficienti proposti si ottengano valori capitali, il cui interesse calcolato nella ragione del saggio ordinario sopradetto corrisponde alla rendita lorda iscritta in catasto. In caso di discordanze procederanno alla rettifica dei coefficienti con quei criteri suggeriti dalle condizioni locali e con riguardo alla rendita effettiva dei fabbricati.

Art. 10.

La Commissione interprovinciale può richiedere agli uffici governativi le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti che ritenga necessari per il migliore adempimento del suo mandato; e parimenti può far eseguire dagli uffici finanziari indagini e studi che abbiano attinenza al mandato medesimo.

Art. 11.

Per la risoluzione delle controversie di valutazione dei trasferimenti di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1930, n. 742, non è ammesso il giudizio di stima stabilito dagli articoli 33 a 41 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e dagli articoli 34 a 44 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270.

Nel caso però che il valore risultante dalla applicazione dei coefficienti tabellari si reputi discostarsi di almeno un ottavo del valore venale in comune commercio dei beni trasferiti, l'Amministrazione, a termine dell'art. 5 della legge

12 giugno 1930, n. 742, ha il diritto di ricorrere alla Commissione interprovinciale.

Uguale diritto spetta al contribuente.

Nei reclami dovranno essere indicate le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che l'applicazione della tabella non sia esatta, o che il valore risultante non corrisponda al valore venale dei beni trasferiti.

Art. 12.

I reclami del contribuente, redatti su carta bollata, dovranno essere presentati al procuratore del registro che ha tassato l'atto o la denunzia di successione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal pagamento della tassa.

I reclami dei procuratori del registro dovranno essere notificati al contribuente entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni dal pagamento della tassa a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale.

In caso di mancata presentazione dei reclami o di notifica dei reclami di cui ai commi 1 e 2, resta definitivo il valore determinato in base ai coefficienti tabellari.

Entro trenta giorni il procuratore del registro trasmetterà i reclami alla Commissione interprovinciale con le proprie osservazioni.

Art. 13.

Le Commissioni interprovinciali pronunziano le loro decisioni sui reclami di regola entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento.

Quando la Commissione dovrà pronunziarsi su controversie di valutazioni riguardanti altre Provincie limitrofe può intervenirvi con voto consultivo l'ingegnere capo, o chi per esso, dell'Ufficio tecnico di finanza delle dette Provincie.

Il contribuente che ne faccia domanda deve essere sentito personalmente dalla Commissione interprovinciale prima che questa abbia deciso sul reclamo.

Art. 14.

Quando per la risoluzione dei reclami la Commissione interprovinciale riconosca necessaria una visita sopraluogo, delega a tale uopo uno dei suoi componenti, informandone il contribuente ed il procuratore del registro, con preavviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della data del sopraluogo.

Art. 15.

Le decisioni delle Commissioni interprovinciali sono trasmesse ai procuratori del registro.

Il procuratore del registro, entro venti giorni dalle avute comunicazioni, notifica per mezzo di messo comunale o di ufficiale giudiziario il dispositivo delle decisioni medesime ai contribuenti interessati.

Entro il termine perentorio di trenta giorni da tale notificazione i contribuenti possono reclamare alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze con le stesse norme indicate nell'art. 12 del presente regolamento.

Il procuratore del registro può, entro lo stesso termine, produrre appello alla Commissione centrale, facendo analoga dichiarazione, nello stesso atto di notifica, del dispositivo della decisione della Commissione interprovinciale.

Art. 16.

La Commissione centrale di che all'art. 4 della legge 12 giugno 1930, n. 742, ha parimenti duplice funzione; quella di natura tecnica e quella di natura giurisdizionale.

Art. 17.

Fanno parte della Commissione centrale cinque membri di cui due, oltre il presidente, nominati dal Ministro per le finanze e due nominati dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri.

Pervenute le tabelle di cui all'art. 4 della legge, la Commissione centrale le prende in esame, e sentita la Direzione generale delle tasse sugli affari, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna Provincia.

Art. 18.

Le tabelle stabilite dalla Commissione centrale saranno comunicate alla Direzione generale delle tasse sugli affari e saranno quindi rese esecutive e pubblicate nei modi indicati nell'art. 4 della legge 12 giugno 1930, n. 742.

Le dette tabelle potranno essere rivedute con la stessa procedura ad iniziativa del Ministro per le finanze per ogni triennio.

La Commissione centrale inoltre provvede in via definitiva ed inappellabile, con decisione motivata, sui ricorsi in appello presentati dalle parti o dai procuratori del registro, contro le decisioni della Commissione interprovinciale.

Il contribuente che ne faccia domanda deve essere sentito personalmente dalla Commissione centrale prima che questa abbia deciso.

Il personale occorrente per il servizio di segreteria sarà assegnato dalla Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art. 19.

I componenti la Commissione centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora il Sindacato nazionale fascista degli ingegneri non provveda entro un mese dal ricevimento dell'invito da parte della Direzione generale delle tasse sugli affari alla nomina dei membri ad esso riservata dalla legge, provvederà in sua vece, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti.

Art. 20.

Avvenuta la nomina dei commissari da parte del Sindacato nazionale fascista od autorità sostituita, dovrà entro otto giorni esserne data partecipazione al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari).

Art. 21.

Alle sedute della Commissione centrale potranno intervenire e partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale delle tasse sugli affari ed il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 22.

Le decisioni delle Commissioni interprovinciali e della Commissione centrale devono contenere: la indicazione delle parti, i motivi della decisione, il dispositivo con la determinazione del valore su cui deve applicarsi la tassa di trasferimento, la liquidazione delle spese che dovessero stare a carico del contribuente a norma del seguente articolo, la data della decisione e la firma del presidente.

Copia conforme delle decisioni della Commissione interprovinciale e di quella centrale è trasmessa ai procuratori del registro per la esecuzione.

Art. 23.

Le spese generali pel funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato.

Le spese che occorressero per l'istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico della parte soccombente, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.

Art. 24.

Il procuratore del registro, sulla base del valore definitivamente stabilito colle decisioni della Commissione interprovinciale o della Commissione centrale, provvede alla liquidazione e recupero della tassa complementare secondo le norme stabilite dalla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

Art. 25.

I provvedimenti concernenti la nomina ed il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e della Commissione centrale, ed in generale tutti quelli relativi alla esecuzione del presente decreto, saranno presi di concerto fra le due Direzioni generali delle tasse sugli affari e del catasto e dei servizi tecnici.

La competenza di ciascuna di esse è determinata dalla natura particolare della materia e più specialmente sono deferite alla prima tutte le questioni d'indole amministrativa e procedurale, ed alla seconda tutte le questioni d'indole tecnica nella formazione ed applicazione delle tabelle.

Art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1931 - Anno IX
Registro 2 Finanze, foglio 365. — GUALTIERI.

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.
Approvazione dei modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli nominativi per i buoni del Tesoro novennali 1940 di quinta serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, che autorizza la emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali;

Visto il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, col quale viene autorizzata la creazione e la emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali;

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, col quale sono stati approvati i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei certificati nominativi per i buoni del Tesoro novennali delle prime quattro serie anzidette;

Determina:

I buoni del Tesoro novennali nominativi, per la quinta serie emessa in forza del R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, hanno le identiche caratteristiche dei titoli analoghi delle quattro serie precedenti, salvo le seguenti varianti:

nel corpo del titolo e nelle cedole è indicato, oltre il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, anche il citato R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, che autorizza la emissione della quinta serie;

i titoli nominativi della quinta serie sono stampati, sia nel prospetto che nel rovescio, in colore violetto.

Il modello dei titoli anzidetti, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(5477)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frlan Matteo fu Antonio e di Franulovich Girolama, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 6 gennaio 1897 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Anna, nata Jurizza, nata a Lagosta il 10 settembre 1896 e per i figli Antonio, Girolama, Anna, Caterina, Luigia e Maria, nati a Lagosta rispettivamente il 1° novembre 1919, 3 dicembre 1921, 3 luglio 1923, 2 settembre 1925, 3 giugno 1927 ed il 24 luglio 1930.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3812)

N. 1084.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Radovanovich ved. Savina fu Pietro e fu Tomanovich Emilia, nata a Risano (Jugoslavia) il 29 novembre 1864 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Radovani ».

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Radovanovich ved. Savina nata Catovich è ridotto in « Radovani ».

Uguale riduzione è disposta anche per il figlio Radovanovich Melchiore fu Stefano, nato a Lagosta (Zara) il 25 marzo 1911.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3813)

N. 712.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Saric Anna nata Kvinta, fu Giovanni e di Barbi Lucia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 9 maggio 1887 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3816)

N. 1797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Sardelic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Santi Maria nata Sardelic, di Antonio e di Bacic Francesca, nata a Blatta (Jugoslavia) l'11 dicembre 1904 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sardelli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3817)

N. 1797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Santic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Santic Giuseppe, di Antonio e di Ivcevic Margherita, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 19 marzo 1906 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Santi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria, nata Sardelli, nata a Blatta (Jugoslavia) l'11 dicembre 1904 e per il figlio Giovanni, nato a Lagosta il 27 dicembre 1928.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3818)

N. 1797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Santic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere frma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Santic Antonio (Fundo), fu Giovanni e fu Maria Sutic, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 10 gennaio 1866 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Santi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Margherita nata Ivcevic, nata a Lagosta il 27 novembre 1871 e per i figli Giovanni, Antonio, Matteo, Giacomo, Lucia e Maria, nati a Lagosta rispettivamente il 30 novembre 1894, 24 marzo 1901, 14 ottobre 1903, 21 settembre 1909, 21 settembre 1909 e 13 novembre 1912.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3819)

N. 717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Santic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Domi Anna nata Santic, fu Antonio e fu Maria Fergnisi, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 12 febbraio 1859 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Santi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3820)

N. 1081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Radovanovich Pierina, fu Stefano e di Catovich Savina, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 5 agosto 1899 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Radovani »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Radovanovich Pierina fu Stefano è ridotto in « Radovani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3821)

N. 1083.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Radovanovich Anna, di Stefano e di Catovich Savina, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 6 novembre 1904 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Radovani »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Radovanovich Anna fu Stefano è ridotto in « Radovani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato

decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3822)

N. 710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Tomasin Lucia nata Kvinta fu Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 25 gennaio 1850 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3823)

N. 2714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Kvinta Lucia fu Giovanni e di Barbi Lucia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 20 marzo 1891 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3824)

N. 2714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana:
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Quinta Anna nata Barbich di Ignazio e di Antizza Vittoria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 5 ottobre 1884 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3825)

N. 2710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frlan Giovanni fu Luigi e fu Pasquali Caterina, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 14 settembre 1859 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Santi, nata a Lagosta l'8 novembre 1865.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3826)

N. 2709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frlan Emilio di Giovanni e di Santi Maria, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 26 settembre 1903 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Agata, nata Fantella, nata a Lagosta il 20 ottobre 1910.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3827)

N. 2714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kvinta Antonio di Giovanni e di Barbi Lucia, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 30 agosto 1883 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Anna nata Barbi, nata a Lagosta il 5 ottobre 1884 e per i figli Marino e Lucia, nati a Lagosta rispettivamente il 17 ottobre 1913 e l'11 ottobre 1917.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3828)

N. 2710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Frlan » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Frlan di Giovanni e di Santi Maria, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 9 dicembre 1885 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ferlan ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Violetta nata Drazinich, nata a Lagosta l'11 febbraio 1883 e per i figli Giovanni, Maria, Branco, Luigia e Crescenzio, nati a Lagosta rispettivamente il 5 maggio 1910, 7 novembre 1911, 11 novembre 1913, 1° ottobre 1915 e 29 novembre 1918.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3829)

N. 2710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Santich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Ferlan Maria nata Santich, fu Antonio e fu Fergnisi Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) l'8 novembre 1865 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Santi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3830)

N. 2769.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Antissin » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Erzegovich Maria nata Antissin, di Tommaso e di Grgurevich Tommasina, nata a Sant'Eufemia (Jugoslavia) il 18 luglio 1901 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antissini ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(3831)

N. 3390-278.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Michele fu Michele e fu Anna Makuz, nato a Gorizia il 1° gennaio 1900 e residente a Gorizia, via P. Diacono n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandeu Caterina di Giuseppe Vecchiet, nata a Gorizia il 28 settembre 1898, moglie;
Bandeu Anna Maria, nata a Gorizia il 2 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3560)

N. 3390-279.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandeu ved. Giuseppina di Andrea Domeuscig e di Maria Roth, nata a Serpenizza il 7 aprile 1865 e residente a Gorizia, via Garibaldi, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bandeu Francesco fu Giuseppe, nato a Gorizia l'11 luglio 1901, figlio;
Bandeu Lucia Gioseffa, nata a Gorizia il 13 dicembre 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3561)

N. 3390-280.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Giovanni fu Stefano e della fu Marchig Maria, nato a Gorizia, il 29 agosto 1877 e residente a Gorizia, via Manzoni, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Francesca fu Antonio Michel, nata a Rifembergo il 2 ottobre 1879, moglie;
Bandeu Laura, nata a Gorizia l'8 aprile 1906, figlia;
Bandeu Elvira, nata a Gorizia il 22 marzo 1909, figlia;
Bandeu Giuseppe, nato a Gorizia il 22 febbraio 1911, figlio;
Bandeu Francesco Guido, nato a Gorizia il 1° luglio 1913, figlio;
Bandeu Luciano Mario, nato a Gorizia il 24 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3562)

N. 3390-281.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Bandeu suor Clementina fu Giovanni e fu Orsola Grapolin, nata a Gorizia l'11 novembre 1873 e residente a Gorizia, via Br. Pavia, 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3563)

N. 3390-282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Giuseppe Ettore di Francesco e della fu Zorzenon Teresa Luigia, nato a Farra d'Isonzo, il 28 maggio 1904 e residente a Gorizia, San Pietro, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Amalia fu Valentino Cappon, nata a Gorizia il 25 febbraio 1905, moglie;
Bandeu Bruno Augusto, nato a Gorizia il 7 luglio 1926, figlio;
Bandeu Giuseppe Stefano, nato a Gorizia il 5 febbraio 1930, figlio;
Bandeu Dolores Anna, nata a Gorizia il 24 gennaio 1931, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3564)

N. 3390-283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Antonio fu Giovanni e della fu Orsola Grapulin, nato a Gorizia il 5 luglio 1865 e residente a Gorizia, via P. Diacono, 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3565)

N. 3390-284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Luigi Giovanni fu Luigi e della fu Brodnik Giovanna, nato a Gorizia il 16 agosto 1895 e residente a Gorizia, via Alvarez, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Matilde Antonia fu Costantino Marega, nata a Gorizia il 26 aprile 1905, moglie;

Bandeu Marino Sergio, nato a Gorizia il 1° febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3566)

N. 3390-285.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Bandeu Maria fu Michele e fu Macuz Anna Carolina, nata a Gorizia il 12 aprile 1897 e residente a Gorizia, via P. Diacono, 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3567)

N. 3390-286.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bandeu Nadalina ved. Collenz di Giovanni e di Francesca Michel, nata a Pola il 10 novembre 1903 e residente a Gorizia, via Manzoni n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3568)

N. 3390-306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancic Antonio fu Antonio e fu Anna Bat, nato a Gorizia il 4 gennaio 1868 e residente a Gorizia, via Barzellini n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3569)

N. 3390-307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancic Alberto Martino fu Giovanni e fu Teresa Berlot, nato a Gorizia il 7 novembre 1883 e residente a Gorizia, via Silvio Pellico n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastiancic Alberto, nato a Gorizia il 22 settembre 1910, figlio;

Bastiancic Giovanni, nato a Gorizia l'8 giugno 1913, figlio;

Bastiancic Anna, nata a Gorizia il 28 agosto 1921, figlia;

Bastiancic Maria Amalia fu Giuseppe Clede, nata a Monfalcone il 6 agosto 1889, seconda moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3570)

N. 3390-310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastiancic Luigi fu Antonio e fu Anna Silic, nato a Vertoiba il 21 giugno 1873 e residente a Gorizia, via Coronini n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastiancic Maria Anna fu Mattia Klauscignata, nata a Salona il 6 gennaio 1874, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3573)

N. 3390-312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bastjancic ved. Giuseppina fu Gasparo Perko e di Lusnik Caterina, nata a Salcano il 29 agosto 1883 e residente a Gorizia, frazione Salcano n. 102, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastjancic Valeria fu Leopoldo, nata a Salcano il 1° giugno 1910, figlia;

Bastjancic Leopolda fu Leopoldo, nata a Salcano l'11 gennaio 1912, figlia;

Bastjancic Floriano fu Leopoldo, nato a Salcano il 6 febbraio 1914, figlio;

Bastjancic Daniza Antonia fu Leopoldo, nata a Salcano il 27 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3575)

N. 3390-313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bastjancic Francesco fu Pietro e fu Jez Maria, nato a Salcano il 31 marzo 1883 e residente a Gorizia, frazione Salcano n. 89, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bastjancic Gisella fu Andrea Jekin, nata a Salcano il 5 maggio 1881, moglie;

Bastjancic Stanislao, nato a Salcano il 29 aprile 1911, figlio;

Bastjancic Ciliano Giovanni, nato a Salcano il 9 agosto 1912, figlio;

Bastjancic Vladimiro, nato a Salcano l'11 luglio 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3576)

N. 3390-274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora ved. Teresa fu Luigi Budin e di Teresa Nanut, nata a Gorizia il 6 settembre 1877 e residente a Gorizia, via Vogel n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Alfredo fu Eugenio, nato a Gorizia il 22 settembre 1901, figlio;

Bandeu Gemma fu Eugenio, nata a Gorizia il 28 gennaio 1903, figlia;

Bandeu Aldo fu Eugenio, nato a Gorizia il 1° agosto 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3556)

N. 3390-275.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Giovanni Valentino di Giovanni e di Golob Carolina, nato a Gorizia il 30 dicembre 1887 e residente a Gorizia, via del Poggio n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Teresa Orsola di Francesco Vida, nata a Gorizia il 17 ottobre 1888, moglie;

Bandeu Anna Francesca, nata a Gorizia il 3 marzo 1914, figlia;

Bandeu Graziella, nata a Gorizia il 16 aprile 1915, figlia;

Bandeu Marcella Giovanna, nata a Gorizia il 4 settembre 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3557)

N. 3390-276.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Francesco di Giovanni e di Golob Carolina, nato a Gorizia il 3 agosto 1891 e residente

a Gorizia, via del Poggio n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bandeu Maria Michela di Vincenzo Scapin, nata a Fiume il 20 novembre 1893, moglie;

Bandeu Aldo Silvio, nato a Gorizia il 26 maggio 1919, figlio;

Bandeu Laura, nata a Gorizia il 9 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 162.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 17 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Lucci Lorenzo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 341 — Data: 18 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Marchesi Isolina fu Carlo in Locatelli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 625, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5403)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 2710 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Tripoli — Intestazione: Miceli Antonio fu Luigi, domic. in Tripoli — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 8345 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: comune di Dignano (Udine) — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2503 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Fondo poveri di Aidussina — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2504 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Asilo infantile di Aidussina — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2505 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: comune di Aidussina — Capitale: L. 2800.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5442)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a 15 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo B.

La Commissione giudicatrice del concorso a 15 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo *B*, bandito con decreti 6 e 26 settembre 1930-VIII, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1°	Freda Giuseppe	con punti 121
2°	Grassi Paolo	» » 111
3°	Venezia Ernesto	» » 103
4°	Melano Mario	» » 102
5°	Marsoni Vittorio	» » 101
6°	Vignetti Attilio	» » 99
7°	Matteucci Pietro	» » 98
8°	Di Franco Oscarre	» » 96
9°	Marabelli Silvio	» » 92
10°	Bancalà Orlando	» » 91
11°	Zecca Ernesto	» » 90
12°	Ponti Carlo	» » 89
13°	Rosa Amerigo	» » 89
14°	Salvaggi Augusto	» » 88
15°	De Toledo Salvatore	» » 88
16°	Sciucair Sciucri	» » 87
17°	Mattioli Mario	» » 80
18°	Fontana Piero	» » 79
19°	Angelici Ruggero	» » 71

(5476)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.